

Provincia di Biella

**Concessione preferenziale d'acqua pubblica sotterranea ad uso Agricolo, estratta mediante un pozzo in Comune di Viverone, assentita alla ditta FLECCHIA Società Agricola Semplice con D.D. n. 1.576 del 14.10.2021. PRAT. VIVERONE18.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.576 del 14.10.2021

(omissis)

Il Dirigente / Responsabile  
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

**DETERMINA**

per quanto esposto sopra e qui integralmente richiamato:

di identificare come Concessionario la ditta Flecchia Società Agricola Semplice (c.f. 02709350025) con sede legale in Via Tizzani n° 5 – 13866 Viverone (BI) specificata in premessa;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua pubblica in oggetto, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale 4/R/2001 e s.m.i, sottoscritto il 25.08.2021 dal legale rappresentante del Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, la concessione preferenziale d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale VIVERONE18 e avente C.U.R. BI10270;

di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:

nelle premesse: che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è il corpo idrico GWB-AGI "Anfiteatri morenici Ivrea";

all'art. 1: il prelievo di una portata massima di 3,6 l/s e media di 0,38 l/s, pari ad un volume massimo annuo di m<sup>3</sup> 12.000 d'acqua pubblica, tramite un pozzo, intercettante l'acquifero profondo, ubicato nel comune di Viverone e distinto al fg. 8 dell'NCT, mapp. 179;

all'art. 2: l'uso Agricolo;

all'art. 10: la durata della concessione, che è di 40 (quaranta) anni, a partire dalla data del presente atto di concessione, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.189 di Rep. del 25 agosto 2021

**ART. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE**

La presente concessione viene rilasciata in deroga, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e, pertanto, la stessa perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili, qualitativamente e quantitativamente, acque superficiali o di falda freatica, previa adozione di opportuni dispositivi di depurazione e stoccaggio idrico che consentano l'utilizzo delle acque di tali fonti idriche, oggi indicate come qualitativamente e quantitativamente insufficienti.

La concessione è accordata a condizione che, sotto pena delle sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonchè infortuni o intrusioni casuali. Il Concessionario è tenuto a verificare nel tempo la possibilità di intraprendere o migliorare azioni di risparmio idrico. Il Concessionario s'impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Viverone. In corrispondenza del pozzo dovrà essere ubicata e mantenuta, a norma dell'articolo 1 della L.R. 9

agosto 1999 n° 22, la targa contenente il codice identificativo univoco riferito all'opera di captazione, che verrà consegnata da parte dell'Ente concedente, all'atto della notifica della concessione stessa.

Il Concessionario è responsabile del mantenimento, in buono stato di conservazione, della targa di identificazione suddetta, che deve sempre risultare chiaramente leggibile. In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all'Autorità competente (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato